



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.21 del 31/05/2013

BILANCIO

L'Anci chiede la proroga dei bilanci

Il Presidente dell'Anci, Alessandro Cattaneo, ha chiesto ai Ministri dell'Interno e dell'Economia **di prorogare, al 30 settembre prossimo**, il termine per la presentazione dei bilanci di previsione 2013, "in considerazione del quadro ancora incompleto e confuso della finanza locale".

Il patto regionale parte a rilento

Con il **patto regionale verticale incentivato sono stati stanziati 800 milioni di euro per favorire gli interventi regionali di alleggerimento dei vincoli del Patto di stabilità interno di comuni e province** (art. 1, comma 122 e seguenti della L. n. 228/2012).

In base a tale disciplina, i governatori avrebbero tempo fino a domani per provvedere, ma la legge di conversione del D.L. n. 35/2013, in corso di approvazione, non solo **concederà un mese in più**, posticipando la scadenza al 30 giugno 2013, **ma incrementerà di oltre 400 milioni la dotazione finanziaria disponibile**. Il problema è che tale provvedimento non è ancora stato approvato definitivamente dal Senato e potrebbe arrivare al traguardo quando il primo termine sarà già scaduto. Poiché il Parlamento entro il 7 giugno dovrà convertire il decreto sblocca debiti, alcune regioni hanno deciso comunque di procedere al riparto delle quote loro assegnate dalla Legge di stabilità 2013, per cui in questi casi si avrà un primo riparto degli stanziamenti entro il 31 maggio, e un secondo, per la differenza prevista dal D.L. n. 35/2013, entro il 30 giugno. **Gli enti locali potranno utilizzare gli spazi finanziari ottenuti non solo per i pagamenti di parte capitale in conto residui, ma anche per quelli di competenza, con maggiori margini di manovra anche rispetto ai bonus concessi direttamente dal D.L. n. 35/2013.**

(Italia Oggi n. 126 del 29/05/2013 pag. 30)

Corte dei conti, II^a Sez. giur. centrale d'appello, sent. n. 300 del 14/05/2013
Il Comune non può pagare bollette elettriche per conto di comitato cittadino

La deliberazione è palesemente illegittima per avere fatto gravare sul bilancio comunale una spesa ad esclusivo beneficio di una **struttura che certamente non era di proprietà comunale**, circostanza peraltro confermata dallo stesso appellante,- restando assolutamente indimostrata e comunque irrilevante l'altra, ovvero che fosse aperta a tutta la cittadinanza - **in quanto non può ritenersi che rientri tra i fini di un ente locale addossarsi le spese di funzionamento di un bene immobile appartenente ad un privato.**

PERSONALE

Corte Costituzionale, sentenza 22 maggio 2013, n. 107
Sostituzione a tempo determinato

In caso di utilizzo di contratto a termine per ragioni sostitutive, **il nome del dipendente non deve necessariamente essere indicato per iscritto.**

La Corte Costituzionale ha affrontato il tema della modalità con cui deve essere adempiuta l'esigenza di scrivere in maniera specifica la causale del contratto a termine quando il rapporto viene stipulato per ragioni sostitutive. Poichè nel D.L. n. 368/2001 nulla si dice al riguardo, **la giurisprudenza ha sempre ritenuto sussistente l'obbligo di indicare il nome per soddisfare l'esigenza di scrivere la causale in maniera specifica.** La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 aprile 2010, n. 10175, ha dato invece la possibilità di non scrivere in maniera specifica il nome del dipendente nei casi di particolare complessità aziendale, attenuando l'orientamento seguito prima. E anche la Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, sembra seguire la stessa scia. I giudici della Consulta, hanno affermato che **il legislatore, prescrivendo l'onere di specificazione delle ragioni sostitutive per assumere lavoratori a tempo determinato, ha imposto una regola di trasparenza per attuare la quale il criterio dell'identificazione nominativa del personale sostituito è la più efficace.** Tuttavia non si può escludere la legittimità di criteri alternativi, rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati ai dati oggettivi.

(Il Sole 24 Ore n. 146 del 30/05/2013 pag. 22)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA,
ORDINANZA DI RIMESIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA 10 maggio 2013, n. 462
Rimette all'A.P. la precisazione dell'ampiezza del principio dell'anonimato concorsuale

Il Giudice siciliano prende atto di un conflitto giurisprudenziale sull'estensione del principio di anonimato nelle procedure concorsuali e rimette la soluzione dello stesso all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Precisamente: mentre in un **parere reso dal Consiglio di Stato ai fini della definizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si è dato rilievo anche alla mera possibilità astratta che la prova del candidato sia riconosciuta, altre decisioni intendono il principio dell'anonimato in modo meno assoluto e tassativo.** Emerge un ulteriore elemento d'interesse allorché si rinviene un contrasto giurisprudenziale, tra una decisione di un T.A.R. e un parere reso per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in forza della natura giurisdizionale da questo oggi assunta.

APPALTI

Comunicato dell'AVCP recante "Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS - sentenza 22 maggio 2013 n. 5133
Revoca in autotutela e affidamento a trattativa privata

E' legittimo il provvedimento con il quale una **ASL** non ha approvato gli atti di gara per l'affidamento di un incarico di progettazione (nella specie per la ristrutturazione generale ed ampliamento di un complesso ospedaliero), **ha revocato** i medesimi atti e, contestualmente, ha disposto l'affidamento a trattativa privata dell'incarico, **motivato con riferimento al fatto che**, da un lato, nel corso della procedura di evidenza pubblica **si è verificato un contrasto in seno alla Commissione** giudicatrice in ordine alla corretta applicazione dei criteri di gara, con particolare riferimento alla applicazione delle tariffe professionali e, quindi, l'impossibilità di raggiungere un accordo circa il metodo di valutazione delle offerte economiche **e che, dall'altro, era necessario evitare la perdita dei finanziamenti pubblici per il mancato rispetto dei termini previsti per legge; in tal caso, infatti, il provvedimento deve ritenersi sorretto da una congrua motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che giustificavano la revoca della gara e l'affidamento a trattativa privata.**

TAR Puglia, Lecce, sez. I, 23/5/2013 n. 1210
Recesso dal contratto a seguito di informativa prefettizia

L'atto con cui la stazione appaltante, in conseguenza dell'informativa prefettizia, recede dal contratto **è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica**, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata. Pertanto, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, **la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.**

TAR Puglia, Bari, sez. I, 20/5/2013 n. 781
E' inaffidabile un'offerta con margine di utile pari a zero.

La formulazione di un offerta da parte di un'ATI, ad una gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata, con un margine lordo (utile) pari a zero la rende inaffidabile ed inattendibile, anche nel caso in cui la proposta provenga da una ONLUS priva, in quanto tale, di scopo di lucro. L'ATI suddetta si sarebbe discostata dalle tabelle di cui al decreto ministeriale del 2.4.2012, senza, tuttavia, addurre alcuna logica giustificazione, né specificare le ragioni che consentirebbero di operare in condizioni più favorevoli; pertanto, le giustificazioni dell'ATI non offrirebbero elementi di prova a supporto degli scostamenti dai dati tabellari, il che renderebbe inaffidabile l'offerta.

TAR Lazio, Sez. III ter, 22/5/2013 n. 5128

- **Sull'obbligo di dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità e professionali ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006**

L'obbligo di dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità e professionali ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, si applica **ai soli amministratori della società** e non anche ai procuratori speciali, con esonero dalle indagini sull'ampiezza dei poteri del procuratore.

- **Sul punteggio numerico**

Il punteggio numerico **può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito 'specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione'**, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l'amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale" e che "tale esigenza risponde al principio di correttezza dell'azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure ad evidenza pubblica, a garanzia dell'imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell'operato della p.a. sia da parte del privato interessato che del giudice amministrativo, il quale deve poter ricostruire l'iter logico seguito dalla stazione appaltante".

VARIE

L'"in house" evita il blocco in busta

Federambiente e Federutility **hanno raccolto in una circolare (prot. 648 del 29 maggio 2013) alcune indicazioni sulle disposizioni legislative che estendono alle società pubbliche in house i vincoli in materia di personale previsti per le amministrazioni controllanti.**

L'articolo 3-bis, comma 6, del D.L. n. 138/2011 (che ha esteso, da ultimo, alle società in house i vincoli in materia di personale delle pa controllanti) da dato luogo ad interpretazioni differenti da parte della Corte dei Conti. Sul punto, con la circolare diffusa ieri, Federambiente e Federutility cercano di far chiarezza, fornendo indicazioni operative su obblighi e possibilità di azione all'interno dell'autonomia contrattuale e gestionale delle società. In sintesi, **si afferma che le società affidatarie in house di servizi pubblici locali** (ad esclusione quindi di società quotate, società del gas ed energia nonché le società miste che hanno scelto il socio con gara a doppio oggetto) **devono adottare i criteri del pubblico impiego per il reclutamento del personale e disciplinare, con proprio atto, il loro contributo al rispetto dei limiti previsti dal legislatore per assunzioni e spesa di personale dell'ente che esercita il controllo;** d'altro canto, le società in house **non sono obbligate al congelamento di contratti e retribuzioni individuali** (a differenza delle PA e delle società inserite nell'elenco ISTAT per il consolidato della PA per le quali il congelamento è esteso a tutto il 2014) perché continuano ad applicarsi i contratti nazionali di settore.

A carico delle società affidatarie dirette dei servizi pubblici locali rimane però l'obbligo del **blocco delle assunzioni quando le spese di personale del gruppo ente-società superano il 50% delle spese correnti.** In proposito, nella circolare si chiarisce che l'ente

è tenuto a segnalare alla società l'eventuale superamento del limite in quanto la stessa da sola non può sapere se il gruppo si mantiene o meno entro i limiti di spesa di personale dettati dalla legge. Dopodiché, è sempre l'ente locale, in qualità di azionista unico, a dover impartire direttive alle società controllate, operando le opportune distinzioni tra aziende in equilibrio e non. L'azienda assumerà le dovute decisioni in campo assunzionale tenendo conto sia delle direttive/vincoli dell'ente sia degli obblighi di servizio pubblico (ad esempio agendo su rinegoziazione di accordi collettivi, freno ai bonus, attivazione di contratti di solidarietà o altri ammortizzatori sociali).

(Il Sole 24 Ore n. 146 del 30/05/2013 pag. 23)

Corte di Cassazione ordinanza 28 maggio 2013, n. 13278

è nulla la notifica degli atti fiscali se l'avviso lasciato dall'agente postale non riporta il numero civico presso il quale viene cercato il contribuente

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'avviso lasciato dall'agente postale deve essere completo in tutte le sue parti, pena la nullità della notifica fiscale. In caso di notifica fiscale a mezzo posta e di irreperibilità del destinatario, infatti, le modalità devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento: se dall'annotazione dell'agente postale non è possibile ricavare l'espletamento di tutte le prescritte formalità ed in particolare il luogo di immissione dell'avviso, la notifica fiscale non può essere ritenuta correttamente effettuata. Nel caso in questione, il contribuente aveva lamentato alla Suprema Corte che l'atto non risultava pervenuto e che le carenze della notifica erano connesse sia all'errore omissivo dell'ufficio delle imposte che non aveva compiutamente indicato l'indirizzo, sia ai vizi del procedimento notificatorio, poiché l'agente postale non aveva annotato il numero civico dello stabile nel quale aveva cercato il cittadino. In realtà **l'ordinanza si pone in controtendenza nei confronti della giurisprudenza diffusa, secondo cui invece la notifica del fisco a mezzo poste è sempre valida, a meno che non ci siano gravissime irregolarità. Addirittura è di aprile di quest'anno una decisione (n. 9583/2013) della stessa Corte di Cassazione secondo cui il fisco può notificare la cartella di pagamento direttamente all'erede del contribuente senza dover inviare un nuovo atto.**

(Italia Oggi n. 126 del 29/05/2013 pag. 28)

Corte Costituzionale, 22/5/2013 n. 91

Illegittimità costituzionali Delle norme regionali che consentono all'avvocatura di svolgere attività di consulenza anche per altri enti pubblici ed a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 29, commi 1 e 2, della l. R. Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), **in quanto consentendo agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione, amplia la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell'ente pubblico di appartenenza, e pertanto si pone in contrasto con l'art. 117, c. III, Cost.** Infatti, la norma secondo cui gli avvocati dipendenti possono patrocinare per l'ente di appartenenza - e solo per esso - non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, ma rientra nell'ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidato alla competenza del legislatore statale.